

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Parte I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto - Modalità di applicazione*

1. Il funzionamento del Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

3. In caso di contestazione della decisione del Presidente del Consiglio con atto scritto da parte di un quinto dei Consiglieri senza computare il Sindaco, la questione viene rinviata alla Conferenza dei Capigruppo, previa temporanea sospensione dei lavori del Consiglio.

4. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo, che si riunisce subito, l'interpretazione prevalente non ottenga un consenso pari ai tre quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva senza discussione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Per Consiglieri in carica o per Consiglieri assegnati si intendono i Consiglieri e il Sindaco, salvo che per questo ultimo non venga prevista espressamente la sua esclusione.

Art. 2 *La sede delle adunanze*

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Comune, in apposita sala.

2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio, della Giunta e alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e ai rappresentanti degli organi d'informazione.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo e il Sindaco, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni, esigenze ed avvenimenti particolari.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno del Comune vengono esposte nell'ordine le bandiere del Comune, dell'Italia e dell'Unione Europea.

Capo II Il Presidente del Consiglio

Art. 3 *Della prima seduta del Consiglio*

1. Nella prima seduta del Consiglio si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio ed alla comunicazione dei componenti la Giunta, nonché alla elezione della Commissione elettorale comunale.

2. Alla prima seduta i Consiglieri eletti partecipano e votano per la loro convalida, anche se contro la loro elezione è stato proposto reclamo. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai Consiglieri proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.

3. Qualora la prima seduta del Consiglio non ha luogo o si scioglie per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art. 4 *L'elezione del Presidente del Consiglio*

1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge al suo interno, con votazione segreta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.

3. Il Presidente dura in carica fino al termine della consiliatura o fino alla sua decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.

4. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con mozione di sfiducia solo per gravi o ripetute violazioni di legge o per inefficienza accertata. In tale evenienza la seduta consiliare, che non può essere presieduta dal soggetto nei cui confronti è posta la mozione di sfiducia, è presieduta dal Sindaco.

Art. 5

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio in particolare provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e dichiara la chiusura della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento, e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

5. Il Presidente del Consiglio esercita, altresì, funzioni di stimolo nei confronti delle Commissioni consiliari, consistenti, in particolare, nel controllo e verifica del rispetto dei tempi assegnati alle Commissioni per l'espletamento dei compiti ed attività di competenza, verificando in itinere l'andamento dei lavori e promuovendo ogni utile iniziativa che possa rendere più efficace e tempestiva l'azione delle Commissioni stesse.

6. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano che non sia Capogruppo.

7. I provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio assumono la denominazione di "Decisione". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Art. 6 (ART. 13 STATUTO)

Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

3. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Per le adunanze si osservano le norme di cui ai successivi articoli 11 e 12.

4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo. In tal caso la riunione ha luogo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida quando risulta presente un numero di Capigruppo che rappresenta almeno la metà + 1 dei Consiglieri in carica, escluso il Sindaco.

6. Le decisioni della Conferenza dei capigruppo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ciascun capogruppo presente esprime tanti voti quanti sono i componenti del gruppo che rappresenta, escluso il Sindaco. Il Presidente del Consiglio vota individualmente, mentre il capo del gruppo di appartenenza del Presidente del Consiglio rappresenta e vota per un numero di Consiglieri diminuito di una unità.

7. Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.

8. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo danno diritto al gettone di presenza.

Art. 7

Programmazione consiliare

1. Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio definisce il calendario dei lavori, sulla base delle esigenze rappresentate nella Conferenza dei Capigruppo.

2. Per tale occorrenza possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e, per fornire le opportune informazioni, i Dirigenti responsabili dei vari settori del Comune.

Capo III I gruppi consiliari

Art. 8 (ART. 13 STATUTO) *Costituzione*

1. Ciascuna lista presente alle elezioni amministrative che abbia avuto eletto almeno un Consigliere, ha diritto alla costituzione di un gruppo consiliare.

2. I singoli gruppi comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco il nome del capogruppo e dell'eventuale vice, entro cinque giorni dalla prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura sono segnalate al Presidente del Consiglio e al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il Consigliere anziano.

3. Il Sindaco non può essere nominato Capogruppo consiliare.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo ad eccezione del Gruppo Misto.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, si forma il "Gruppo misto" o un diverso gruppo.

6. In ogni caso è ammessa la costituzione di un nuovo gruppo anche costituito da un singolo Consigliere, quando tale nuovo gruppo corrisponde ad una formazione politica presente nel consiglio della Regione Basilicata o nel Parlamento.

7. Della costituzione del gruppo misto o del nuovo gruppo ne è data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati con la indicazione se trattasi di gruppo aderente alla maggioranza o minoranza consiliare. L'adesione del gruppo misto o del nuovo gruppo alla maggioranza consiliare va confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio, dal Sindaco e dai capigruppo degli altri gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non è formalizzata entro 10 giorni, il gruppo misto o il nuovo gruppo è assegnato d'ufficio alla minoranza consiliare.

8. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata, nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta sono notificati o consegnati presso la sede di ciascun gruppo, ovvero sono inviati con posta elettronica o depositati presso l'ufficio del Segretario Generale.

Art. 9 (ARTICOLO 10 C. 2 STATUTO)
Dotazione di risorse per i lavori del Consiglio

1. Per il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni sono previste, da separato atto, apposite risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. Il Consiglio, su proposta della Giunta, determina i criteri per la dotazione di tali risorse.

3. Ai gruppi consiliari è assegnato, con provvedimento di Giunta, un idoneo locale debitamente arredato, all'interno del Municipio.

Capo IV (ART. 18 STATUTO)
Commissioni consiliari permanenti

Art. 10
Costituzione e composizione

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce, al suo interno, Commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive, di controllo e di proposta, stabilendone il numero, le competenze e la loro composizione in modo proporzionale ai gruppi consiliari.

2. La nomina dei componenti è disposta dal Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla istituzione delle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate dai singoli capigruppo e richieste dal Presidente del Consiglio entro dodici giorni dal medesimo termine; in caso di mancata designazione il Presidente del Consiglio provvede nominando componenti i Consiglieri più anziani di età. Eventuali variazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio su comunicazione da parte dei capigruppo.

3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, all'uopo appositamente delegato.

4. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio non possono far parte di alcuna Commissione.

Art. 11
Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Entro 15 giorni dalla loro costituzione, le Commissioni permanenti sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio per procedere al loro insediamento.

2. Nella prima seduta, ogni Commissione procede ad eleggere al proprio interno il Presidente. E' eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

3. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la stessa, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, sentito l'Assessore di riferimento. Il Presidente del Consiglio assicura la convocazione non contemporanea delle Commissioni.

4. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, con mozione di sfiducia solo per gravi o ripetute violazioni di legge o per inefficienza accertata.

Art. 12

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando risulta presente un numero di Consiglieri che rappresentano almeno la metà + 1 dei componenti.

2. Trascorsi trenta minuti senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. Il Presidente della Commissione convoca la stessa in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Parimenti le Commissioni possono richiedere l'audizione del Sindaco, degli Assessori e dei Dirigenti del Comune per lo svolgimento delle loro funzioni.

5. Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con facoltà di parola ma senza diritto al voto e al gettone di presenza.

6. Nel caso gli argomenti riguardino evidenti competenze di più Commissioni, si può procedere, qualora ritenuto opportuno, a riunioni congiunte. La seduta congiunta viene convocata e presieduta dal Presidente più anziano di età.

7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

8. Ciascun Consigliere esprime nelle Commissioni un voto.

9. Le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

10. Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, per quanto non previsto, le norme del presente regolamento.

Art. 13

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta.

3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed ai Dirigenti per l'istruttoria prevista. Completata l'istruttoria, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla, purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 14

Segreteria delle Commissioni

1. A ciascuna Commissione è assegnato un segretario, individuato dal segretario generale fra il personale del Comune, sentito il Presidente del Consiglio.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse anche al Sindaco, ai capigruppo ed ai Dirigenti competenti e vengono

depositate, per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberative alle quali si riferiscono. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale. I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni permanenti.

Art. 15

Pareri delle Commissioni

1. Le Commissioni, se richiesto dal Presidente del Consiglio, possono esprimere parere facoltativo sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può inviare alle Commissioni le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e le petizioni, che a lui pervengono per l'esame del Consiglio.

3. I pareri sono rilasciati nel termine di dieci giorni dall'assegnazione, salva la facoltà del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni consiliari, di fissare un termine più lungo in relazione alla natura ed all'importanza del provvedimento da adottare.

4. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio può abbreviare il termine fino a quarantotto ore.

5. Decorso il termine, gli atti sono posti all'esame del Consiglio con l'annotazione della mancata espressione del parere nei termini.

6. In ogni caso il parere della Commissione è acquisito agli atti del Consiglio purché pervenuto prima dell'inizio della discussione del relativo atto.

Art. 16

Commissioni di indagine, di controllo e garanzia

1. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti, il Consiglio può costituire, nel suo interno, Commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti del Comune e comportamenti tenuti dai componenti degli organi del Comune, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. Con identica procedura possono essere costituite Commissioni di controllo e garanzia.

2. Le deliberazioni che costituiscono le Commissioni definiscono la composizione, il fine, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla

e riferire al Consiglio, nonché le modalità per la validità delle sedute e delle votazioni.

3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, le Commissioni possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Segretario generale, del Direttore generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti delle Commissioni ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. Le Commissioni possono altresì invitare per una audizione soggetti esterni al Comune.

4. La redazione dei verbali delle Commissioni viene effettuata da un funzionario incaricato.

5. Le Commissioni terminano i loro lavori con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva. Qualora non ci sia unanimità di giudizio, è ammessa anche la presentazione di relazione delle minoranze.

6. Nella relazione devono essere esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio, preso atto della relazione o delle relazioni delle Commissioni, adotta provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli altri organi del Comune i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si devono adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio, le Commissioni concludono la propria attività e sono sciolte. Gli atti e verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 17

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con apposita delibera, può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.

2. La composizione, le competenze, i poteri, l'organizzazione e la durata delle Commissioni speciali vengono definite nelle delibere costitutive.

3. Ove non disposto altrimenti, le procedure di tali Commissioni sono analoghe a quelle previste per le Commissioni permanenti.

Parte II
I CONSIGLIERI

Capo I
Esercizio del mandato elettivo

Art. 18
Prerogative

1. Il Consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 19
Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto al gettone di presenza per ciascuna adunanza a cui partecipano nella misura fissata dalla legge, nonché per la partecipazione ai lavori della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, ai Consiglieri non spetta il gettone di presenza per il giorno successivo.
2. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio o per delega del Sindaco o del Presidente del Consiglio si recano, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese come da apposito Regolamento.

Capo II
Doveri

Art. 20
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio, il quale ne

dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a un mese, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Capo III

Diritti

Art. 21

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio. Tale diritto si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio; qualora il Consigliere persista nella sua richiesta, la proposta è trasmessa alla Conferenza dei Capigruppo per il necessario parere. Completata l'istruttoria, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione di tali proposte.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati di norma per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro l'ultimo giorno precedente quello

dell'adunanza. In ogni caso ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6. Nel caso in cui il diritto di iniziativa si esplica su argomenti dove si richiede che il Consiglio effettui soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, i Consiglieri richiedenti sono tenuti ad allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art. 22

Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno formulandoli per iscritto, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 21.

2. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno su argomenti uguali, analoghi o connessi con decisione del Presidente del Consiglio sono svolte contemporaneamente.

Art. 23

Primo firmatario e sua sostituzione

1. Ogni Consigliere può firmare proposte di deliberazione, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentate da altri, ma come proponente e interrogante è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trova presente per la discussione o vi rinuncia, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 24

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo ovvero i motivi della condotta della amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato oggetto.

2. Un Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale. In

mancanza di tale indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. All'interrogazione viene data, entro trenta giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.

4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché presentata almeno dieci giorni prima di tale seduta.

5. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche oralmente, durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 25

Trasformazione dell'interrogazione in mozione

1. Ove l'interrogante non è soddisfatto e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare una mozione che è iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

2. Se l'interrogante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art. 26

Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della amministrazione in ordine ad uno specifico argomento.

2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione.

3. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché presentata almeno dieci giorni prima di tale seduta.

4. La mozione non può essere soggetta ad emendamenti senza il consenso del presentatore.

Art. 27

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una raccomandazione, un invito, un appello, un apprezzamento, un indirizzo, un auspicio, anche su questioni

esulanti la competenza amministrativa, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche o perchè venga messo allo studio un determinato problema o perché si adottino o non si adottino determinati provvedimenti o iniziative.

2. L'ordine del giorno è iscritto nella prima seduta consiliare, purché presentato almeno dieci giorni prima di tale seduta.

3. L'ordine del giorno non può essere soggetto ad emendamenti senza il consenso del presentatore.

Art. 28 (Art. 27 dello Statuto)

Atti di iniziativa popolare

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuti dal Sindaco gli atti di iniziativa popolare che riguardano le competenze del Consiglio Comunale, provvede a convocare la Conferenza dei Capigruppo per discutere modalità, giorno e luogo di convocazione della seduta del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio provvede ad informare i presentatori degli atti, per il tramite di affissione di manifesti, dandone comunicazione agli organi di stampa, facendo inserire un avviso sul sito internet del Comune.
3. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sugli atti di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi presso il protocollo generale.
4. La Conferenza dei Capigruppo provvederà a trasformare gli atti di iniziativa popolare in ordini del giorno che saranno presentati a firma del Presidente del Consiglio e discussi e votati secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 29

Ulteriori diritti dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:

a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;

b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;

c) presentare emendamenti ovvero ordini del giorno sulla proposta in esame.

2. E' consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I Convocazione

Art. 30 (ART. 16 STATUTO) *Convocazione del Consiglio*

1. Il Consiglio è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità o la opportunità.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri senza computare il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

3. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio.

4. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta del Sindaco per la trattazione di specifici argomenti; in tal caso, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 31 (ART. 16 STATUTO) *Avviso di convocazione*

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa è tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono

indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 32

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte pervenute.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

4. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) comunicazioni;
- b) interrogazioni;
- c) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);
- d) istanze, proposte e petizioni;
- e) proposte del Sindaco e della Giunta;
- f) proposte delle Commissioni consiliari permanenti;
- g) proposte, mozioni e ordini del giorno dei Consiglieri in ordine di presentazione;
- h) oggetti da trattarsi in seduta segreta;

5. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno sono iscritti secondo l'ordine di presentazione.

6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto e sue modifiche, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il Regolamento

Urbanistico e piano strutturale e le sue varianti, non sono iscritte all'ordine del giorno interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

Art. 33

Tempi e modalità di consegna degli avvisi

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri.

2. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione è recapitato, nel domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (notifica, posta, fax, e-mail che documenti la ricezione).

3. Per le sedute d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco è consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.

4. Per le adunanze di seconda convocazione il termine è almeno di 12 ore quando non ne sia già fissata la data con il primo avviso.

5. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

7. In caso di Consiglieri non residenti, essi sono tenuti, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, a designare un domiciliatario residente nel Comune. In caso contrario l'avviso ed il materiale allegato sono spediti al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica entro i termini sopra indicati.

Art. 34

Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune contestualmente alla loro diramazione ai Consiglieri.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:

- a) al Revisore dei Conti;
- b) al Direttore generale, al Segretario generale e ai Dirigenti;
- c) al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;

d) all'Ufficio Territoriale di Governo;
e) all'ufficio stampa per la divulgazione agli organi di informazione.

3. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali sono trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II Ordinamento delle adunanze

Art. 35 *Deposito degli atti*

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio del Segretario generale almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno dodici ore prima della riunione. In pari tempo, se possibile e solo su richiesta, sono trasmessi via e-mail ai Consiglieri.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4. Le proposte relative all'approvazione dello Statuto e sue modifiche, delle linee programmatiche di mandato e del P.S.C. e Regolamento Urbanistico e sue varianti, sono comunicate ai Consiglieri almeno quindici giorni prima dell'adunanza nella quale deve esserne iniziato l'esame.

5. Le proposte relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo sono comunicate nei modi e tempi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 36 *Adunanze di prima convocazione*

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario generale o suo delegato, e i risultati sono annotati a verbale.

2. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno otto Consiglieri, escluso il Sindaco.

3. Trascorsi 60 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dispone la verifica del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Durante la seduta del Consiglio si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione fino al momento della votazione.

5. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario generale.

6. Dopo ogni sospensione la seduta riprende previo riscontro del numero dei presenti.

7. Il Consigliere può richiedere la verifica del numero legale al momento della votazione e il Presidente del Consiglio è tenuto a richiamare innanzitutto in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dalla verifica risulta che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 15 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulta che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 37

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il prescritto numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno dodici ore prima quando non sia già fissata la data con il primo avviso.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta.

6. Per la validità della seduta in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

7. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario generale o suo delegato, e i risultati sono annotati a verbale.

8. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dispone l'appello per la verifica del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente. Qualora sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza. La successiva seduta è considerata a tutti gli effetti adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti sono iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

10. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi entro i successivi dieci giorni dalla prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale. Diversamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ritornano ad essere trattati come prima convocazione.

Capo III

Publicità delle adunanze

Art. 38

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 39

Adunanze segrete

1. Le sedute del Consiglio sono segrete nei seguenti casi:

- a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b) quando la trattazione possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune;
- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.

2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente del Consiglio, che rimangono tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 40

Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo e

il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati membri del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia e di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali e scolastiche interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti atti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune ma solo raccomandazioni o inviti ad operare nei confronti del Sindaco e della Giunta.

Capo IV Disciplina delle adunanze

Art. 41 *Comportamento dei Consiglieri*

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

5. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.

6. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente del Consiglio propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide, senza discussione, con votazione palese. Qualora il Consigliere persista nel suo rifiuto di allontanarsi dall'aula, il Presidente dispone che il Consigliere venga considerato assente a tutti gli effetti di legge per il punto in discussione.

Art. 42

Ordine della discussione

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio, salvo che il Presidente del Consiglio dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 43

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi degli uscieri e degli agenti della Polizia Municipale e, ove occorra, dell'opera delle forze dell'ordine all'uopo chiamate.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione, fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, provvede ad allontanare il pubblico per mezzo degli agenti di Polizia Municipale, ovvero dichiara la seduta definitivamente interrotta. Il Consiglio è riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Capo V Ordine dei lavori

Art. 44 (ART. 41 C. 2 STATUTO)

Ammissione di funzionari, consulenti e Revisore dei conti in aula

1. Il Presidente del Consiglio, per le esigenze della Giunta o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Comune, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Il Presidente del Consiglio, all'atto della convocazione della seduta, provvede ad invitare il Revisore dei conti quando le adunanze sono dedicate alla

discussione ed all'approvazione degli atti relativi al bilancio ed alla trattazione di argomenti specifici per i quali sia stato richiesto il suo parere.

4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 45

Comunicazioni in apertura

1. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco hanno facoltà di prendere la parola rispettivamente per non più di dieci minuti, per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere, senza possibilità di intervento da parte dei Consiglieri.

2. Il Presidente può eccezionalmente consentire brevi comunicazioni da parte dei singoli Consiglieri dirette a sottolineare ed a portare a conoscenza del Consiglio fatti o avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina. In tale caso i Consiglieri debbono preventivamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 46

Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. Gli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e che hanno riportato parere unanime sono posti in votazione, senza discussione, dopo l'illustrazione da parte dell'Assessore per un tempo massimo di cinque minuti.

2. Qualora un Consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente del Consiglio può concederla - nel qual caso l'intervento non può superare i due minuti - oppure decidere di aprire la discussione qualora chiedano di parlare altri Consiglieri.

Art. 47

Svolgimento delle interrogazioni

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.

2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa l'illustrazione, il Presidente del Consiglio può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta sono contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.

3. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.

4. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

5. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

6. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. La risposta è data per iscritto nei cinque giorni successivi all'adunanza a meno che gli interrogati, disponendo degli elementi necessari, intendano dare risposta immediata.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, l'interrogazione è inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile.

8. Trascorsa un'ora dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

9. Se nessuno dei firmatari si trova presente quando è posta in discussione l'interrogazione, questa si ha per ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 48

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Alle mozioni e agli ordini del giorno si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente regolamento.

2. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione o di un ordine del giorno.

3. Qualora le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si svolgono su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro, si svolge un'unica discussione che si tiene sul punto relativo alla mozione, nel corso della quale ai diversi proponenti è concesso illustrare la loro posizione subito dopo che il proponente la mozione abbia illustrato la sua proposta.

4. Se nessuno dei firmatari, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione o l'ordine del giorno, questi si considerano per ritirati, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 49

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio, conclusa la trattazione delle comunicazioni e delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 50

Discussione - Norme generali

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte dai proponenti con specifica relazione per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione è svolta dal Sindaco, dall'Assessore, dal Consigliere che abbia preso l'iniziativa, per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

4. Ciascun Consigliere può parlare per non più di cinque minuti.

5. Il relatore e il Sindaco possono intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.

6. Decorso il tempo assegnato a ciascun Consigliere, Sindaco o Assessore delegato per materia, il Presidente del Consiglio può togliere la parola.

7. Ogni Consigliere può prendere brevemente la parola per richiami alla legge e al regolamento ovvero per rilievi circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione.

8. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio per i richiami al tempo, al tema e al rispetto del Regolamento.

9. Qualora la discussione si protrae oltre le quattro ore, il Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere dispone la sospensione del Consiglio per almeno trenta minuti.

10. Per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al conto consuntivo ed al piano regolatore generale, tutti i tempi, assegnati al relatore, al Sindaco e ai Consiglieri per parlare, sono raddoppiati. In ogni caso, numero degli interventi e limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente del Consiglio, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 51

Presentazione e modalità di discussione di emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.

2. Le modalità per la presentazione di emendamenti al bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

3. Qualora non sia già avvenuta in sede di discussione generale, l'illustrazione degli emendamenti non può superare i tre minuti.

4. Gli emendamenti alla proposta sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del

Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.

5. Gli interventi sugli emendamenti, nel limite di tre minuti ognuno, sono ammessi unicamente da parte del Consigliere capogruppo o del Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per conto del gruppo e da parte del relatore della proposta e del Sindaco.

Art. 52

Chiusura della discussione

1. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed avvenute le repliche e la presentazione di emendamenti con la relativa discussione, dichiara chiusa la discussione.

2. Dopo la chiusura della discussione generale, non possono più essere presentati emendamenti. I Consiglieri possono soltanto provvedere al ritiro di quelli già proposti.

3. Il relatore e il Sindaco o l'Assessore da lui delegato chiudono la discussione rispondendo in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, per non più di cinque minuti ognuno. Essi intervengono solo per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti presentati o per dare semplici spiegazioni.

4. Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere le dichiarazioni di voto come disciplinate al successivo articolo 58.

Art. 53

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento ha inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.

2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri ed è sottoposta immediatamente alla determinazione del Consiglio.

5. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 54

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una “mozione d'ordine” consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta, che deve illustrare la violazione delle norme suddette, ha precedenza su ogni altra.

2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di contestazione, si applica il disposto di cui all'art. 1 del presente regolamento.

4. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 55

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere o l'Assessore che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente colui che lo ha provocato.

4. Tutti gli interventi non possono superare i tre minuti.

Capo VI

Partecipazione del Segretario generale - Il verbale

Art. 56

La partecipazione del Segretario generale all'adunanza

1. Il Segretario generale, o il suo Vice, partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni ai sensi di legge. Il Segretario generale prende la parola solo se richiesto dal Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio può incaricare uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di trattare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con motivazione generica. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

3. La sostituzione del Segretario è di diritto quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Art. 57

Gli atti dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio, per ciascun punto posto all'ordine del giorno.

2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della proposta e il resoconto sommario della discussione, del sistema di votazione e del suo risultato e del dispositivo.

3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano fra l'altro recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

5. Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune come individuati dal Consiglio, il verbale è compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario generale.

7. Agli atti del Consiglio è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Capo VII

Le votazioni

Art. 58

Dichiarazioni di voto e modalità generali di votazione

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa ad un solo Consigliere per ogni gruppo unicamente per le dichiarazioni di voto, che possono effettuarsi ogni qualvolta si debba procedere ad una votazione. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di effettuare la propria dichiarazione di voto, precisando la loro posizione.

2. La durata della dichiarazione di voto non può superare i due minuti. Tale tempo è raddoppiato quando si tratta delle linee programmatiche di mandato, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del piano regolatore generale e sue varianti. In ogni caso, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Presidente del Consiglio, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda alle dichiarazioni di voto.

3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.

4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronunciano i responsabili di servizio (se presenti) o dal Segretario generale per il necessario parere tecnico e contabile e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con i pareri espressi.

5. Qualora per uno o più emendamenti non è stato possibile acquisire all'istante il parere tecnico e contabile dei responsabili dei servizi, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio della votazione della proposta dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno ovvero ad altra seduta, qualora non è comunque possibile acquisire i prescritti pareri tecnici.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.

8. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 59 e 60.

9. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sono prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve

esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

10. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge, lo Statuto o il presente regolamento disponga diversamente.

11. I Consiglieri che abbandonano il proprio seggio prima della votazione e lo comunicano al Presidente del Consiglio non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

12. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano prima della votazione della proposta in discussione, nell'ordine di cui appresso, tenendo presente che l'emendamento di altro emendamento è votato per primo:

- 1) emendamenti soppressivi;
- 2) emendamenti modificativi;
- 3) emendamenti aggiuntivi;

c) per gli atti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale è stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) gli atti per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

e) gli atti che sono stati votati per parti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo;

13. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

14. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

15. Per i regolamenti, per i bilanci e sue variazioni, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci e sue variazioni, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

16. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 59

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che si astengono e poi i favorevoli e successivamente i contrari.

3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta da un Consigliere immediatamente dopo la proclamazione del risultato. In tal caso, la votazione è effettuata per appello nominale.

Art. 60

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto di Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.

3. Il Segretario generale o un suo delegato effettua l'appello in ordine alfabetico fino all'esaurimento della chiamata, alla quale i Consiglieri rispondono dichiarando ad alta voce il proprio voto.

4. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario generale.

5. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 61

Votazioni segrete

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto è dato scrivendo “favorevole” oppure “contrario” sulla scheda, ovvero “sì” o “no”;

b) se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E’ consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati o votare con il “sì” o il “no” la proposta effettuata dal Presidente del Consiglio, sempre che nessun Consigliere si opponga;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi; chi non intende astenersi, ma non vuol votare, vota scheda bianca;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un’urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori, all’uopo nominati dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario generale.

5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, procede al computo dei voti.

7. Nella votazione a schede segrete:

a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate per un mese in archivio; le altre vengono distrutte;

b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

9. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 62 (Art. 14 dello Statuto)

Nomina di rappresentanti della minoranza

1. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e/o della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che

disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

2. Risultano eletti i Consiglieri appartenenti alla maggioranza o minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

3. In ogni caso il Consiglio può stabilire particolari modalità di votazione per assicurare una più precisa rispondenza degli eletti alle rispettive maggioranze o minoranze.

4. Ove la maggioranza o la minoranza abbia votato separatamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

5. Quando non diversamente stabilito, il Consiglio si esprime con il metodo del voto limitato e cioè ciascun Consigliere indica un numero di nominativi inferiori a quello da nominare e precisamente un numero corrispondente alla differenza tra il numero totale dei membri da designare o nominare e il numero dei membri espressione della minoranza. Ove nella votazione non sia stato nominato alcun rappresentante di minoranza, o siano stati nominati un numero inferiore a quello complessivamente assegnato a detta minoranza, si procede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, con i nominativi della maggioranza, non eletti, che hanno riportato più voti.

Art. 63

Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

5. Una deliberazione non approvata o respinta alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta, su richiesta del proponente, al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Nella votazione per le nomine sono eletti i candidati che al primo scrutinio ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si

procede a immediato ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.

7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, riscontrata con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale ove necessario, il Presidente del Consiglio proclama il risultato con la formula "Consiglieri presenti n. ..., astenuti n. ..., votanti n. Il Consiglio approva con voti favorevoli n. Il Consiglio respinge con voti favorevoli n." o altra similare.

8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, riportando per i contrari e gli astenuti i relativi nominativi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni di disciplina del funzionamento del Consiglio.

Art. 65

Diffusione

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, viene consegnata ai Consiglieri una copia del presente regolamento.

2. Copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.